

VERBALE di ACCORDO GIOVANI e NEOASSUNTI

Il giorno 24 ottobre 2018, in Roma,

tra

Iren S.p.a. - anche a nome e per conto delle Società da essa controllate (direttamente o indirettamente) Iren Ambiente S.p.a., Iren Energia S.p.a., Iren Mercato S.p.a., Ireti S.p.a., AMIAT S.p.A., TRM S.p.A., Iren Rinnovabili S.p.a., Atena Trading S.p.a., ASM Vercelli S.p.a., Iren Acqua S.p.a., Iren Acqua Tigullio S.p.a., Am.Ter. S.p.a., Iren Laboratori S.p.a. -, di seguito il Gruppo o l'Azienda,

e

le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (OO.SS.), rappresentate da Segreterie nazionali di categoria FILCTEM/CGIL, FEMCA/CISL, UILTEC/UIL, FLAEI/CISL, FP/CGIL, UILTRASPORTI, FIT/CISL RETI e FIADEL, Segreterie Regionali e Territoriali di FILCTEM, FP - CGIL, FLAEI, FEMCA, FIT - CISL, UILTEC, UILTRASPORTI, FIADEL, Rappresentanze aziendali dei lavoratori,

di seguito - nel loro insieme - le Parti,

premesse che

- il Gruppo Iren ha avviato nel 2016, per tutto il personale del Gruppo, un processo di unificazione e armonizzazione dei trattamenti economico-normativi, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di riferimento, perseguendo la semplificazione e la razionalizzazione e al contempo l'equità dei trattamenti, nel rispetto delle dovute compatibilità economico-sociali;
- le Parti in data 13 marzo 2018 hanno sottoscritto un Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, per la conclusione del percorso di armonizzazione degli accordi integrativi aziendali oggetto di recesso;
- le Parti, nell'accordo del 13 marzo 2018, hanno stabilito che, nell'ambito dell'equilibrio economico complessivo, per il personale di nuova assunzione e/o non soggetto alla contrattazione integrativa aziendale precedente devono essere individuati specifici trattamenti economico - normativi, con particolare riferimento all'istituto della previdenza complementare e del welfare e/o ai percorsi di inserimento;
- il Gruppo Iren, a seguito di Accordo Quadro ex art. 4 legge 92/2012 del 7 novembre 2017, nei prossimi mesi, in un'ottica di politica attiva del lavoro, sta attuando un piano mirato di assunzioni, prevalentemente effettuate tramite contratto di apprendistato di tipo professionalizzante, coinvolgendo giovani con età tra i 18 e i 29 anni;
- le Parti condividono di individuare strumenti che consentano di sostenere l'ingresso in Azienda di giovani lavoratori e che mirino alla valorizzazione della qualità e quantità del lavoro prestato;

posto che ai fini dell'Accordo con il termine lavoratori si intende tutto il personale dipendente cui si applica l'accordo

si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. L'Accordo si applica al personale delle Società del Gruppo Iren firmatarie del presente Accordo assunto dopo il 31.12.2017 con contratto a tempo indeterminato (ivi incluso il contratto di apprendistato) che non abbia trattamenti aggiuntivi stabiliti in sede assuntiva e/o a seguito di contrattazione individuale rispetto a quanto previsto dal CCNL di riferimento, come previsto anche al punto 3 dell'Accordo Quadro del 13 marzo 2018.

Il presente accordo si applica, altresì, agli assunti a decorrere dal 1.1.2017 esclusivamente presso le Società della BU RETI non soggetti alla contrattazione collettiva aziendale in materia di indennità e che non hanno pertanto fruito di indennità extra CCNL.

Non sono soggette al presente punto 2. le persone assunte a seguito di procedure di internalizzazione, per le quali è peraltro possibile un graduale percorso di armonizzazione per un valore non superiore a un terzo, su base annua, dell'importo di partenza, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello di inserimento nel Gruppo qualora non fossero soggette a contrattazione collettiva aziendale in materia di indennità e non avessero pertanto fruito di indennità extra CCNL.

3. L'Azienda, in linea con gli indirizzi contenuti nell'accordo del 9 marzo 2018, al fine di sviluppare nei giovani l'importanza del valore della previdenza complementare ed incentivare l'iscrizione ai Fondi di Previdenza Complementare previsti dai CCNL di settore, si impegna a erogare annualmente al personale di cui al punto 2. un versamento aggiuntivo (pro quota rispetto ai mesi di effettivo servizio) al Fondo di riferimento pari agli importi di cui all'allegata tabella "Versamenti aggiuntivi a previdenza complementare per assunti dopo 31.12.2017" (allegato numero 1).

Il versamento di tale somma sarà effettuato con le competenze del mese di febbraio dell'anno successivo, nelle modalità previste dai regolamenti dei singoli Fondi.

Fermo restando quanto sopra, in caso di promozione infrannuale verrà riconosciuto pro quota l'importo corrispondente al livello/alla categoria di riferimento.

4. Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per i quali i CCNL prevedono una retribuzione minore di quella tabellare, per la durata dello stesso, l'Azienda effettuerà annualmente una valutazione, eventualmente tramite apposite prove professionali e/o colloqui, relativamente a:

- competenze e conoscenze acquisite rispetto al piano formativo individuale;
- completamento dell'attività di formazione e addestramento previste;
- comportamenti e risultati sul lavoro.

Nel caso di esito positivo, verrà erogata al dipendente una maggiorazione mensile pari al 50% della differenza della retribuzione contrattualmente prevista nel periodo successivo, come da tabella esemplificativa "Incremento minimi tabellari per apprendisti – Esempificazione" allegata (allegato numero 2).

Resta inteso che i risultati delle valutazioni saranno esaminati con i Coordinamenti RSU delle BU in cui gli apprendisti prestano servizio.

Il presente Verbale di Accordo sostituisce ed annulla ogni altro accordo sulle materie in esso trattate, sulle stesse materie nei confronti dei dipendenti del Gruppo Iren.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Verbale di accordo sulle materie in esso regolate, si applicano le previsioni dei vigenti contratti collettivi nazionali di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Iren S.p.A. e le Società rappresentate

Per le OOSS e il Coordinamento Nazionale RSU

[Area containing numerous handwritten signatures in black and blue ink, representing the signatories for Iren S.p.A. and the OOSS/RSU.]

Allegato 1

**Versamenti aggiuntivi a previdenza complementare
per assunti dopo 31.12.2017**

Livelli equivalenti	Livelli per CCNL (#)	Importo
Q- Quadri	8q-7q / QS-Q / Q	360,00
8 - Top Impiegati direttivi	8 / ASS-AS / 8	360,00
7 - Base Impiegati direttivi	7a-7b / A1S-A1 / 7	360,00
6 - Imp.esperti	6a-6b / BSS-BS / 6	348,00
5 - Imp.specializzati/Top operai	5a-5b / B1S / 5	348,00
4 - Imp.conc./Op.altam.special. e capi sq.	4a-4b / B1 / 4	324,00
3 - Imp.conc.b/Op.specializz. e c.sq.base	3a-3b / B2S / 3	324,00
2 - Imp.esecutivi/Op.spec.base e qualif.	2a-2b / B2 / 2	300,00
1 - Imp.d'ordine/Operai base	1 / C1-CSS-CS / 1	300,00

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including names like "Vento", "Chi", "PDS", "B", "L", "Sip", "Luce", "H"]

Incremento minimi tabellari per apprendisti - Esempificazione

APPRENDISTI CCNL GAS/ACQUA				
1° Periodo (12 mesi)	2° Periodo (6 o 12 mesi)		3° Periodo (6 o 12 mesi)	
% della retribuzione contrattuale minima prevista da CCNL	% della retribuzione contrattuale minima prevista da CCNL	% della retribuzione erogabile a seguito di valutazione	% della retribuzione contrattuale minima prevista da CCNL	% della retribuzione erogabile a seguito di valutazione
75%	85%	87,5%	90%	95%
Durata massima 30 mesi				

APPRENDISTI CCNL AMBIENTE - UTILITALIA				
1° Periodo (12 mesi)	2° Periodo (12 mesi)		3° Periodo (12 mesi)	
% della retribuzione contrattuale minima prevista da CCNL	% della retribuzione contrattuale minima prevista da CCNL	% della retribuzione erogabile a seguito di valutazione	% della retribuzione contrattuale minima prevista da CCNL	% della retribuzione erogabile a seguito di valutazione
85%	90%	92,5%	95%	97,5%
Durata massima 36 mesi				

APPRENDISTI CCNL ELETTRICO				
1° Periodo (12 mesi)	2° Periodo (12 mesi)		3° Periodo (12 mesi)	
% della retribuzione contrattuale minima prevista da CCNL	% della retribuzione contrattuale minima prevista da CCNL	% della retribuzione erogabile a seguito di valutazione	% della retribuzione contrattuale minima prevista da CCNL	% della retribuzione erogabile a seguito di valutazione
80%	85%	87,5%	90%	95%
Durata massima 36 mesi				